

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO**Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali fra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alla pubblicazione dell'atto finale dell'accordo con le dichiarazioni ad esso allegate**

(2001/C 149/01)

Dopo che, il 27 aprile 2001, entrambe le parti hanno comunicato di aver completato le rispettive procedure interne, l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali fra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽¹⁾ entrerà in vigore, conformemente al suo articolo 50, il 1° giugno 2001.

L'atto finale riguardante l'accordo interinale, le dichiarazioni ad esso allegate relative agli articoli 14, 16, 21, 27, 35 e 43 e una dichiarazione sul settore dei trasporti sono pubblicate qui accluse per informazione.

⁽¹⁾ GU L 124 del 4.5.2001, pag. 1.

ATTO FINALE

I plenipotenziari della:

COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata «Comunità»,

da una parte, e

i plenipotenziari della EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA,

dall'altra,

riuniti a Lussemburgo il 9 aprile 2001 per la firma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, in appresso denominato «accordo interinale», hanno adottato i testi seguenti:

accordo interinale, segnatamente gli allegati I-VI:

- | | |
|--------------|--|
| Allegato I | Importazioni nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti industriali meno sensibili originari della Comunità |
| Allegato II | Importazioni nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti industriali sensibili originari della Comunità |
| Allegato III | Definizione CE di prodotti «baby beef» |
| Allegato IVa | Importazioni nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità (dazio zero) |

- Allegato IVb Importazioni nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità (dazio zero nell'ambito di contingenti tariffari)
- Allegato IVc Importazioni nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità (concessioni nell'ambito di contingenti tariffari)
- Allegato Va Importazioni nella Comunità di prodotti della pesca originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
- Allegato Vb Importazioni nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti della pesca originari della Comunità
- Allegato VI Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

e i seguenti protocolli:

Protocollo n. 1 sui tessili e sui capi d'abbigliamento

Protocollo n. 2 sui prodotti siderurgici

Protocollo n. 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Comunità

Protocollo n. 4 sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo n. 5 sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

I plenipotenziari della Comunità e i plenipotenziari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia hanno adottato il testo delle dichiarazioni congiunte elencate in appresso e allegate al presente atto finale:

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 21 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 27 dell'accordo

Dichiarazione congiunta sull'accordo nel settore dei trasporti

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 35 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 43 dell'accordo

I plenipotenziari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia hanno preso atto della dichiarazione indicata in appresso ed allegata al presente atto finale:

Dichiarazione della Comunità relativa agli articoli 14 e 16.

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 21 (ASA 34)

Le Comunità europee e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, consapevoli dell'impatto che l'improvvisa abolizione della tassa dell'1 % applicata allo sdoganamento delle merci importate, potrebbe avere sul bilancio del paese, decidono, in via eccezionale, di mantenere tale tassa fino al 1° gennaio 2002 o fino all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.

Qualora, nel frattempo, tale tassa venga ridotta o abolita nei confronti di un paese terzo, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia si impegna ad applicare immediatamente il medesimo trattamento alle merci di origine comunitaria.

Il contenuto della presente dichiarazione congiunta non pregiudica la posizione delle Comunità europee in sede di negoziati di adesione della ex Repubblica iugoslava di Macedonia all'Organizzazione mondiale del commercio.

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 27 (ASA 40)

Dichiarazione d'intenti delle Parti contraenti sul regime commerciale tra gli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia:

1. La Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia ritengono fondamentale ripristinare, quanto prima, non appena lo consentirà la situazione politica ed economica, la cooperazione economica e commerciale tra gli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia.
2. La Comunità è disposta a concedere il cumulo dell'origine agli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia che avranno ripristinato la normale cooperazione economica e commerciale non appena si sarà avviata la cooperazione amministrativa necessaria per il buon funzionamento del cumulo.
3. Considerato quanto precede, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia si dichiara disposta ad intavolare quanto prima negoziati per avviare la cooperazione con gli altri Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia.

Dichiarazione congiunta sull'accordo nel settore dei trasporti (ASA 57)

Le parti decidono di adoperarsi per applicare quanto prima le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel settore dei trasporti, in merito a un sistema di ecopunti, attraverso la conclusione dell'accordo pertinente, sotto forma di scambio di lettere, quanto prima e comunque non dopo la conclusione dell'accordo interinale.

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 35 (ASA 71)

Le parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a basi di dati, brevetti, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nonché la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche.

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo (ASA 118)

- a) Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le parti convengono che i casi di particolare urgenza di cui all'articolo 43 dell'accordo si riferiscono ai casi di violazione effettiva dell'accordo ad opera di una delle parti. La violazione effettiva dell'accordo consiste:
- nella denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale,
 - nella violazione dei punti essenziali dell'accordo di cui all'articolo 1.
- b) Le parti convengono che le «misure appropriate» di cui all'articolo 43 sono misure adottate in base al diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in un caso di particolare urgenza ai sensi dell'articolo 43, l'altra parte può avvalersi della procedura di composizione delle controversie.

Dichiarazione della Comunità relativa agli articoli 14 e 16 (ASA 27 e 29)

Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 2563/2000 del Consiglio, del 20 novembre 2000, la Comunità europea concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compresa la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Comunità europea dichiara quanto segue:

- a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del presente accordo, finché sarà applicato il regolamento (CE) n. 2007/2000 si applicano, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunità nel presente accordo, le misure commerciali unilaterali autonome più favorevoli,
 - in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene abolito anche il dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 14, paragrafo 1.
-